



## CONVENZIONE DI TIROCINIO IN PSICOTERAPIA

### TRA

L'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY SRL avente sede legale in Via San Sebastiano, 38 – 96100 Siracusa, Cod. Fiscale/P.Iva: 01614460895, riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) con decreto/legge D.M. 09/05/1994, D.M. 7/12/2001, D.M. 24/10/2008, D.M. 28/04/2011, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, in persona del Rappresentate Legale, Dott. Ing. Mario Lobb, nato a Catania, il 28/02/1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola, in veste di struttura proponente

### E

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

### PREMESSO CHE

- la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi

- pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
- presso la struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia clinica e/o psicoterapia e che sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per i tirocinanti

Si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Tra l'Azienda ospitante e l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

#### ART. 2

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Azienda ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl) in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento contenente:

- il nominativo dei tirocinanti;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

#### ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### ART. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 4 allievi dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl per lo svolgimento in contemporanea del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 130 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il

gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Ente. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda o suo delegato, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della U.O. di Psicologia.

#### ART. 5

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Azienda, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

#### ART. 6

L'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e verso i terzi.

#### ART. 7

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'Azienda ospitante.

#### ART. 8

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

#### ART. 9

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl. Siracusa, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl. Siracusa, a tal

proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART. 10

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART. 11

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti,

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl.  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Ing. Mario Lobb

ASL RIETI  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari